

## LEGGE DI STABILITA' 2015. DECADONO LE DISPOSIZIONI SU:

- RETRIBUZIONI INDIVIDUALI,
- PROGRESSIONE DI CARRIERA
- E COSTRUZIONE FONDI CONTRATTUALI.

Cari Colleghi,

come Vi è noto, la Legge di stabilità 2015 (Legge 190 del 23 dicembre 2014, commi 254, 255 e 256) **non ha prolungato per il personale del Pubblico Impiego contrattualizzato le disposizioni contenute nei commi sotto elencati dell'art. 9 della Legge 122/2010:**

- comma 1: tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente;
- comma 2: definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al suo predecessore;
- comma 2 bis: ammontare complessivo del fondo del trattamento accessorio;
- comma 21: progressione di carriera comunque denominata.

In seguito a questa scelta del Legislatore, dal 1 gennaio 2015 tornano ad essere totalmente cogenti ed attive le norme del CCNL vigenti dell'Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, congelate nel periodo 2011 - 2014 dalle suddette disposizioni legislative.

Gli effetti concreti di tutto ciò sono quelli di seguito riportati.

- ❖ **Possibilità di superamento del tetto riferito al 2010 del trattamento ordinariamente spettante al singolo dipendente e di progressione della carriera economica.**

**Per effetto della perdita di efficacia del comma 1** del suddetto articolo 9, il valore del trattamento economico ordinario non è più bloccato a quello percepito dallo stesso dipendente nell'anno di competenza 2010 per cui il suo importo economico complessivo può essere superiore.

**Per effetto della perdita di efficacia del combinato disposto commi 1 e 21** del medesimo articolo si hanno le conseguenze di seguito riportate.

### Conseguenze dirette

La retribuzione individuale complessiva può aumentare in seguito a:

- crescita del valore economico della retribuzione di posizione variabile attribuita ad invarianza dell'incarico di posizione affidato; (crescita orizzontale della carriera)
- crescita del valore economico della retribuzione di posizione variabile in conseguenza dell'applicazione del dettato del comma 7 dell'art. 5 del CCNL luglio 2006 biennio economico 2004–2005 (gradone).

### Conseguenze indirette

Non sussiste più l'alibi legislativo con cui alcune Aziende hanno fino ad ora tentato di giustificare in modo pretestuoso il non incremento della indennità di esclusività di rapporto al compimento dei 5 e 15 anni di anzianità di servizio ed al contestuale superamento della valutazione della esperienza professionale maturata, malgrado questa indennità proprio per le sue caratteristiche non dovesse essere soggetta ai rigori della Legge 122/2010.

- ❖ **Possibilità di attribuire ad un dirigente, che subentra in un incarico ad un altro dirigente, una retribuzione complessiva superiore a quella percepita dal suo predecessore, ad invarianza dell'incarico.**

Per effetto della perdita di efficacia del comma 2 del suddetto articolo 9, il valore del trattamento economico complessivo del dirigente che subentra in un incarico di posizione non ha più come tetto massimo quello percepito dal dirigente che lo precedeva.

Tale possibilità deve però essere rispettosa dei limiti di seguito riportati, posti da leggi, bilanci e norme contrattuali vigenti:

- deve essere chiara, oggettiva e manifesta la motivazione di un trattamento retributivo complessivo superiore al suo predecessore;
- deve essere evidente e prevalente l'interesse pubblico in tale decisione;
- nel caso l'aumento riguardi la retribuzione accessoria, deve essere rispettose delle disposizioni del Contratto Integrativo Aziendale e vi deve essere disponibilità economica nei fondi contrattuali interessati.

- ❖ **Possibilità di superamento del tetto riferito alle competenze 2010 del valore economico del fondo aziendale complessivo relativo al trattamento accessorio dell'Area della dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria.**

Per effetto della perdita di efficacia del comma 2 bis del suddetto art. 9, non vi è più un tetto massimo da rispettare nella costruzione dei fondi contrattuali e questi non devono essere più decurtati ogni anno di una percentuale pari alla riduzione stabile della dotazione organica della stessa Area della dirigenza che si è avuta nell'Azienda nell'anno precedente.

Ne consegue pertanto che tornano ad essere totalmente cogenti ed attive le norme del CCNL inerenti la costruzione dei fondi contrattuali.

N. B.: il confronto potrà essere fatto con l'ultimo anno, antecedente al 2015, sottostante a norme contrattuali identiche (2010). Gli anni compresi fra il 2011 e il 2014 non hanno questo requisito, perché sono stati soggetti a congelamento delle disposizioni contrattuali in oggetto in conseguenza del comma 2 bis del suddetto articolo 9.

Da questo ne deriva che la metodologia da utilizzare per la costruzione dei fondi del 2015 deve essere identica a quella prevista per l'anno 2010, per cui in ciascun fondo dovranno essere esplicitati per quanto di competenza gli importi degli addendi di seguito riportati:

Addendi comuni ai fondi di posizione, particolari condizioni di lavoro e risultato

- Valore economico consolidato all'anno 2010 per ciascun fondo.
- Valore economico d'incremento di ciascun fondo nei casi previsti dall'articolo 53 del CCNL 2000 se nel confronto fra gli anni 2015 e 2010 dovessero risultare presenti le condizioni previste nel suddetto articolo.

Addendi specifici solamente per il fondo di posizione

- Valore economico d'incremento del fondo per effetto dell'articolo 50, comma 2, lett. C del CCNL 2000 (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica).
- Valore economico d'incremento del fondo nei casi previsti dal CCNL 2000, articolo 50, comma 2, lett. C (risorse derivanti dal fondo per particolari condizioni di lavoro, in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi, anche a parità di organico).

- Valore economico della RIA incrementale, liberata dai dirigenti cessati dal servizio nel periodo compreso fra il 2011 ed il 2014 e libera da impegni di spesa decisi dal CCNL (CCNL 2000, II biennio, articolo 9, comma 3).
- Risorse che si sono rese disponibili in seguito a passaggio dei dirigenti medici e veterinari da rapporto esclusivo a non esclusivo.

Addendi specifici solamente per il fondo di risultato

- Residui non spesi a consuntivo dello stesso anno di competenza dei fondi contrattuali di posizione. particolari condizioni di lavoro e risultato.
- quota-parte dei proventi dell’Azienda dell’anno precedente, ottenuti ai sensi dell’art. 43 della Legge 449/1997 (lett. A, comma 5, articolo 52, CCNL 2000);
- eventuale avanzo, a consuntivo dell’anno precedente, delle risorse, che si sono rese disponibili in seguito a passaggio dei dirigenti medici, veterinari e sanitari da rapporto esclusivo a non esclusivo (comma 2, articolo 12 ed articolo 43, CCNL 2005), dopo il loro utilizzo prioritario per le finalità del fondo di posizione (comma 6, articolo 54, CCNL 2005).

Preso atto di quanto sopra esplicitato, vi sollecito a chiedere che dal 1 gennaio 2015 nelle Aziende Sanitarie siano attuate le disposizioni legislative, sopra ricordate e sia pertanto ripristinata la piena coerenza ed efficacia delle norme del CCNL precedentemente sospesa dalla Legge 122/2010 a partire dalla costruzione dei fondi contrattuali per l’anno 2015 e seguenti rispettosa della metodologia sancita dal CCNL, precedentemente ricordata.

Cordiali saluti.

Costantino Troise  
Segretario Nazionale Anaa Assomed

